

## ***Consiglio regionale della Toscana***

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.

Deliberazione 15 luglio 2015, n. 45

**Ulteriori disposizioni sulla dotazione organica delle strutture di supporto degli organismi politici del Consiglio regionale della X legislatura. Integrazione alla deliberazione consiliare 7 luglio 2015, n. 44.**

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), come da ultimo modificata dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012), ed in particolare:

- a) l'articolo 49, comma 1, nel quale si prevede che: "il Presidente del Consiglio regionale dispone di un ufficio di gabinetto per lo svolgimento delle funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria organizzativa e le relazioni interne ed esterne";
- b) l'articolo 49, comma 2, nel quale si prevede che: "Ciascun componente dell'Ufficio di presidenza, il Portavoce dell'opposizione di cui all'articolo 10, comma 2, dello Statuto, ove istituito nonché ciascun gruppo consiliare dispongono di propri uffici di segreteria organizzativa, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1";
- c) l'articolo 49, comma 4, nel quale si prevede che: "Per ogni legislatura il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza, entro 90 giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, entro i limiti di spesa disposti dalla vigente normativa nazionale e regionale e tenuto conto dell'analoga determinazione della Giunta regionale la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2 ed il relativo trattamento economico".

Visti, inoltre, gli articoli 49 bis, 50, 53, 55, 56, 59 della sopracitata l.r. 1/2009 che stabiliscono modalità e criteri per la selezione, l'assunzione e l'assegnazione del personale delle strutture di cui sopra nonché modalità per l'adeguamento delle dotazioni al variare della composizione dei gruppi;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2015, n. 44 (Dotazione organica delle strutture di supporto degli organismi politici del Consiglio regionale della X legislatura in attuazione dell'articolo 49, comma 4, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale". Revoca deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 17);

Visto in particolare il punto 4) lettera b), del dispositivo che prevede la possibilità per i gruppi consiliari di richiedere l'assegnazione di due persone part-time al 50 per cento anziché di una persona a tempo pieno, nel limite massimo e per le figure indicati nella tabella di cui all'allegato B;

Considerata la necessità di integrare, ad invarianza di costo, quanto disposto dal suddetto punto 4 lettera b) della richiamata del. c.r. 44/2015 al fine di consentire a ciascun gruppo consiliare l'ottimale utilizzo delle risorse disponibili per la costituzione della struttura di supporto consentendo, fermo restando il limite di disponibilità delle risorse finanziarie assegnate, la possibile variazione in aumento della quota di part-time del personale mediante la richiesta di assegnazione di due persone part-time al 60 per cento, in luogo di una persona a tempo pieno, ferma restando la disposizione per cui

l'utilizzazione di due unità anziché una avviene senza aggravio di costi per l'amministrazione e quindi nell'ambito degli stessi spazi e con l'utilizzazione delle stesse attrezzature previste per il personale indicato nella tabella di cui all'allegato B della citata del. c.r. 44/2015;

Delibera

1. ad integrazione di quanto disposto dalla del. c.r. 44/2015, ed in particolare il punto 4, lettera b), del dispositivo, ciascun gruppo consiliare, per l'ottimale utilizzo delle risorse disponibili per la costituzione della propria struttura di supporto e fermo restando il limite delle medesime, può fare richiesta di assegnazione di due persone part-time al 60 per cento anziché di una persona a tempo pieno;

2. resta fermo, come già disposto dalla richiamata del. c.r. 44/2015, che l'utilizzazione di due unità anziché una avviene senza aggravio di costi per l'amministrazione e quindi nell'ambito degli stessi spazi e con l'utilizzazione delle stesse attrezzature previste per il personale indicato nella tabella di cui all'allegato B della citata del. c.r. 44/2015.

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.*

Il Consiglio regionale approva

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE

Eugenio Giani